

Circolare Speciale **69/2023** Aggiornamento mensile pagine: 4

Aggiornamento mensile Agosto 2023

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Proroga superbonus 110% per le villette
Welfare aziendale
Crediti d'imposta nel settore energetico
Regolarizzazione delle cripto-attività
Codice tributo per trattamento integrativo speciale nel turismo
Smart working, impatriati e lavoratori frontalieri
Superbonus e fondo indigenti
Delega fiscale
Detassazione delle mance ai dipendenti
Decreto Pubblica Amministrazione bis

Proroga superbonus 110% per le villette

[D.L. 10.08.2023, n. 104](#)

- E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.08.2023, n. 186 il cosiddetto decreto Omnibus che proroga, dal 30.09.2023 al 31.12.2023, il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del "superbonus 110%" sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30.09.2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Welfare aziendale

[Circ. Ag. Entrate 1.08.2023, n. 23/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal "Decreto lavoro" che ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti con figli fiscalmente a carico beni e servizi esenti da imposte. Tra i "bonus" che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
- L'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
- Sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31.12 di quest'anno.
- La nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
- Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Al venir meno dei presupposti per l'agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell'anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest'ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

Crediti d'imposta nel settore energetico

[Circ. Ag. Entrate 2.08.2023, n. 24/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, nonché all'aliquota Iva applicabile alle forniture di gas metano per combustione.
- La circolare precisa, tra l'altro, che in relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al 31.12.2022, non essendo possibile verificare l'effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022 (costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).

Regolarizzazione delle crypto-attività

[Prov. Ag. Entrate 7.08.2023, n. 290480](#)

- Possono accedere alla regolarizzazione delle cripto-attività le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che entro il 31.12.2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione.
- La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d'imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
- L'istanza deve essere inviata, esclusivamente via pec, entro il 30.11.2023, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un'unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
- Con [risoluzione 9.08.2023, n. 50/E](#) sono stati istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione.

Codice tributo per trattamento integrativo speciale nel turismo

[Ris. Ag. Entrate 9.08.2023, n. 51/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 1702 per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all'art. 39-bis del D.L. 4.05.2023, n. 48.

Smart working, impatriati e lavoratori frontalieri

[Circ. Ag. Entrate 18.08.2023, n. 25/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il tema dello smart working con riferimento alle regole di tassazione applicabili nel caso del regime speciale degli impatriati e dei frontalieri alla luce, in quest'ultimo caso, del nuovo Accordo siglato con la Svizzera.
- Il documento precisa che i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall'art. 2 del Tuir e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un'attività lavorativa in smart working. In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all'integrazione di almeno una delle condizioni di cui all'art. 2 del Tuir.

Superbonus e fondo indigenti

[D.M. Economia 31.07.2023](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25.08.2023, n. 198 il decreto che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
- Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o

professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, c. 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. 34/2020 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- il richiedente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
 - il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
 - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
- Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche trasmettono entro il 31.10.2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti.

Delega fiscale

[L. 9.08.2023, n. 111](#)

- E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14.08.2023, n. 189 la L. 9.08.2023, n. 111 contenente la delega al Governo per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione.

Detassazione delle mance ai dipendenti

[Circ. Ag. Entrate 29.08.2023, n. 26/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'art. 1, cc. da 58 a 62 della legge di bilancio 2023 che ha introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, è prevista, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti, a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- L'Agenzia fornisce precisazioni anche in merito al trattamento integrativo speciale disciplinato dall'art. 39-bis del D.L. 48/2023 a favore dei lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale in relazione al lavoro notturno e festivo.

Decreto Pubblica Amministrazione bis

[D.L. 22.06.2023, n. 75](#)

- E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16.08.2023, n. 190 la L. 10.08.2023, n. 112, di conversione del D.L. 22.06.2023, n. 75.
- L'art. 36 bis del provvedimento esenta da Iva le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2021. Le prestazioni di servizi didattiche e formative in esame, ove rese anteriormente all'entrata in vigore della legge 112/2023, sono ricomprese nell'ambito applicativo delle operazioni esenti da imposta, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 20), del DPR 633/1972.
- L'art. 24, c. 5 prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.